Risarcimento danni per lesione della reputazione commerciale



Risarcimento danni per lesione della reputazione commerciale

Capita spesso di affidarsi ad uno specialista o ad un tecnico, sia esso il dentista piuttosto che il meccanico, per risolvere qualche problema che ci è capitato. Desideriamo un lavoro fatto bene e possibilmente velocemente. Quando questo no si verifica siamo pronti a sconsigliare a tutti i nostri più cari amici di rivolgersi allo stesso professionista.

Ebbene, questa pratica è lecita?

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Imperia, con sentenza numero 261 del 3 giugno 2016, la diffusione illecita di informazioni non rappresenta di per sé un danno patrimoniale. Per tanto non andrebbe risarcita.

Ma se sono il proprietario di una piccola attività, e qualcuno sta diffondendo malelingue sul mio conto e subisco delle ingenti perdite economiche, posso chiedere un risarcimento danni?

Risarcimento danni per lesione della reputazione commerciale: la Cassazione

La Cassazione ha stabilito una distinzione tra due tipi di danni. Ha distinto infatti tra danno personale e danno commerciale.

Con *danno personale* si intende la lesione dell'onore e della rispettabilità di un soggetto, considerato come una persona umana. In questo senso si intende il caso in cui la reputazione dell'individuo viene lesa tra i suoi concittadini, tra la gente.

Con *danno commerciale* la Cassazione intende definire invece un danno che sfocia anche nella sfera economica dell'individuo in questione. Ciò avviene quando Tizio va dal dentista, non rimane soddisfatto del lavoro e comincia a parlar male del dottore tra amici e parentiri, riducendo drasticamente la clientela del dottore.

Nel caso in cui si sia vittima di lesione della reputazione personale il danno viene riconosciuto in automatico. Non è necessario che la persona provi il fatto.

Risarcimento danni per lesione della reputazione commerciale: la prova

Quando invece si ritiene di essere vittima di una lesione della reputazione commerciale il procedimento è più complesso ma può andare a buon fine. Si può ottenere un congruo risarcimento danni qualora si riesca a contestualizzare la natura e l'entità del danno patito.

E' onere della vittima dimostrare non solo la quantità e l'entità delle perdite patite. Secondo quanto stabilito da recente giurisprudenza, è responsabilità della vittima dimostrare anche quanti e quali danni sono stati subiti a causa di tali maldicenze.

In concreto, sarà la vittima a impegnarsi nel recuperare la documentazione necessaria a quantificare il danno subito. Raccogliere le fatture emesse nel periodo precedente e successivo le maldicenze sarà imprescindibile per dimostrare le proprie ragioni, e dimostrare con prove le conseguenze patite e ottenere così un congruo indennizzo.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di diffamazioni, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

Avvocato Cristiano Cominotto www.alassistenzalegale.it

Risarcimento danni per lesione della reputazione commerciale

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci
□
□
□
□
☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia